

Club Alpino Italiano, Sezione di Vicenza - APS
Regolamento elettorale 06/02/2024



Indice generale

Premessa.....	2
Titolo 1: Elettore attivo.....	2
Titolo 2: Elettore passivo.....	2
Titolo 3: Consiglio Direttivo.....	3
Titolo 4: Presidente assemblea elettiva.....	3
Titolo 5: Commissione elettorale.....	3
Titolo 6: Scrutatori.....	4
Titolo 7: Seggio elettorale.....	4
Titolo 8: Scheda elettorale.....	4
Titolo 9: Operazioni di voto e di scrutinio.....	5
Titolo10: Votazioni nelle sottosezioni.....	6
Titolo 11: Ricorsi.....	6
Allegati.....	6

Club Alpino Italiano, Sezione di Vicenza - APS

Regolamento elettorale 06/02/2024

Premessa

La sezione di Vicenza del Club Alpino Italiano con il presente regolamento indica le modalità organizzative per il funzionamento delle operazioni elettive degli organi sezionali.

Il Regolamento Elettorale è redatto nel rispetto dei principi di legalità, democraticità, trasparenza, nonché delle norme statutarie e regolamentari del Club Alpino Italiano.

Titolo 1: Elettorato attivo

Art.1 - Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota Sociale per l'anno solare in corso; per i soci minorenni il voto può essere espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale ed ha presentato la domanda di iscrizione per il minore; i Soci iscritti alle Sezioni Nazionali possono esercitare il diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa alla sezione di Vicenza nell'anno solare in corso.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio e farlo votare in sua vece.

Art.2 - In caso di incertezza, l'avvenuto versamento della quota associativa è attestato esclusivamente dalla presentazione della tessera sociale, dal certificato di iscrizione o dal tabulato dei soci aggiornato all'ultima data utile e sottoscritto dal Presidente sezionale.

Art.3 - L'elettore può comunque votare i soci che non siano indicati nelle liste dei candidati.

Art.4 - E' ammesso il voto per delega utilizzando l'apposito modulo.

Art.5 - Ogni socio può ricevere fino a due (2) deleghe nelle deliberazioni in seduta ordinaria e fino a cinque (5) deleghe nelle deliberazioni in seduta straordinaria.

Art.6 - Il socio portatore di delega può esprimere il voto del delegante a patto che entrambi rispettino quanto previsto dall'art.1 del presente regolamento e presenti il modulo di delega con firma autografa del delegante.

Art.7 - E' escluso il voto per corrispondenza.

Titolo 2: Elettorato passivo

Art.8 - Ogni socio della sezione di Vicenza, maggiorenne alla data delle elezioni, può proporsi quale candidato per ricoprire le cariche elettive negli organi sezionali.

Art.9 - sono candidabili i soci:

- a) che sono in regola con il versamento della quota sociale dell'anno solare in cui si tengono le elezioni;
- b) che sono iscritti alla Sezione di Vicenza da almeno due anni completi e consecutivi;
- c) che non hanno riportato condanne per un delitto non colposo;
- d) che non hanno interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- e) che non hanno un rapporto di lavoro dipendente o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma a progetto, con il Club Alpino Italiano o con le società ed associazioni ad esso collegate;
- f) che non intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche;
- g) che non ricoprono la carica di presidente regionale o nazionale del CAI;

Art.10 - Deroga ai due mandati dei Consiglieri (art. 29 dello Statuto Sezionale).

Quando i Consiglieri con due mandati consecutivi siano più di tre, sentiti tutti gli interessati, si può procedere mediante sorteggio all'individuazione dei tre non candidabili.

Il Consigliere eletto in tre mandati consecutivi può essere Presidente per non più di due volte.

La condizione di incandidabilità è inderogabile dopo il terzo mandato consecutivo.

Club Alpino Italiano, Sezione di Vicenza - APS

Regolamento elettorale 06/02/2024

Art.11 - Le candidature per l'Organo di Controllo e per il Consiglio Direttivo Sezionale sono tra loro incompatibili.

Art.12 - L'eleggibilità del socio non candidatosi, ma che abbia ricevuto delle preferenze in sede di elezione, viene verificata dalla commissione elettorale ex post.

Titolo 3: Consiglio Direttivo

Art.13 - Il consiglio direttivo, nomina almeno 40 giorni prima della data delle elezioni e convoca in tempo utile una commissione elettorale composta da cinque soci della Sezione, che non ricoprono cariche negli organi elettivi del CAI e che non si sono candidati alle elezioni per le quali è costituita la commissione.

Art.14 - Almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni il consiglio direttivo invia ai soci la comunicazione di indizione dell'assemblea elettiva con le indicazioni della data, del luogo e dell'ora della prima e della seconda convocazione. Nella stessa comunicazione il consiglio direttivo:

- indica la lista dei consiglieri, dei componenti dell'Organo di Controllo e dei delegati uscenti.
- comunica l'ultimo giorno utile prima delle votazioni per il versamento della quota associativa;
- va obbligatoriamente specificato che l'elettore può comunque esprimere il proprio voto in favore anche di soci non candidati, ma con la riserva di controllo sulla loro eleggibilità;
- alla convocazione va allegata la delega per i soci che non volessero o potessero esprimere direttamente il proprio voto.

Art.15 - Il consiglio direttivo e la segreteria della sezione facilitano l'attività della commissione elettorale mettendo a disposizione della medesima quanto necessari.

Titolo 4: Presidente assemblea elettiva

Art.16 - I soci presenti scelgono il presidente dell'assemblea.

Art.17 - Il presidente deve avere almeno due anni continuativi di iscrizione alla sezione.

Art.18 - Il presidente dell'assemblea propone i nominativi degli scrutatori, conduce i lavori secondo l'ordine del giorno, coordina gli interventi e gestisce le problematiche che dovessero sorgere durante i lavori.

Art.19 - Il presidente dell'assemblea elettiva, sulla base degli elenchi ricevuti dalla commissione elettorale, convoca per iscritto i soci eletti per la prima riunione degli organi rinnovati.

Al termine delle riunioni stila il verbale di insediamento degli stessi.

Titolo 5: Commissione elettorale

Art.20 - La commissione elettorale è composta da 5 soci nominati dal consiglio direttivo almeno 40 giorni prima della data delle elezioni.

Art.21 - La commissione resta in carica per 40 giorni dopo la proclamazione degli eletti.

Art.22 - Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione elettorale.

Art.23 - La commissione elettorale si considera validamente costituita con la presenza di almeno 3 componenti.

Art.23 - I componenti della commissione elettorale nel corso della prima riunione scelgono fra di loro il coordinatore e concordano le modalità di convocazione dei successivi incontri.

Art.24 - Le successive convocazioni della commissione elettorale vengono effettuate dal coordinatore che redige un breve e sintetico verbale delle riunioni.

Art.25 - La commissione elettorale può accedere ai dati comunicati dai candidati ed a quelli trattati dalla sezione, rimanendo nei limiti operativi di non eccedenza e riservatezza come previsti dal GDPR 679/2016.

Club Alpino Italiano, Sezione di Vicenza - APS **Regolamento elettorale 06/02/2024**

Art.26 - La commissione elettorale sovrintende e collabora alle operazioni delle assemblee elettive, con l'obiettivo di gestire al meglio le operazioni elettorali; in particolare:

- a) verifica la candidabilità dei soci che hanno presentato l'apposita domanda;
- b) predispone gli elenchi dei soci candidabili;
- c) organizza gli spazi deputati al seggio elettorale, in modo che siano garantite la riservatezza e la segretezza dell'espressione del voto;
- d) predispone in tempo utile l'elenco dei soci con diritto di voto in triplice copia, un numero congruo di schede elettorali e il materiale di cancelleria;
- e) verifica la regolarità delle deleghe;
- f) comunica agli scrutatori il numero delle schede validate ed annulla quelle non utilizzate;
- e) presenza e collabora alle operazioni elettorali ed allo scrutinio per coadiuvare gli scrutatori in caso di dubbi o necessità;
- g) verifica ex post la candidabilità (assenza delle condizioni elencate all'art.9) e la eleggibilità dei soci che hanno ricevuto delle preferenze, ma che non si erano candidati.
- h) rende pubbliche le graduatorie dei soci votati ed eleggibili, comunica direttamente le motivazioni della non candidabilità ai soci esclusi.

Titolo 6: Scrutatori

Art.27 - L'assemblea sceglie 3 scrutatori che non ricoprono cariche negli organi elettivi del CAI e che non si sono candidati alle elezioni per le quali è costituita la commissione.

Art.28 - Il presidente dell'assemblea può proporre la nomina di ulteriori 2 scrutatori qualora le operazioni di voto e di scrutinio siano particolarmente complesse.

Art.29 - Gli scrutatori nominano un proprio coordinatore ed eseguono quanto per loro previsto dal Titolo 9 del presente regolamento.

Titolo 7: Seggio elettorale

Art.30 - Nel luogo deputato alle operazioni di voto viene costituito il seggio elettorale.

Poiché lo statuto sociale prevede che sia l'assemblea a nominare gli scrutatori ed è opportuno che le operazioni di predisposizione delle elezioni siano preparate già prima della assemblea, la commissione elettorale, si attiva per tempo e consegnerà poi il "seggio" e quanto altro serve ai componenti del collegio degli scrutatori, immediatamente dopo che l'assemblea li ha nominati.

Art.31 - Gli elenchi in ordine alfabetico dei consiglieri, dei componenti l'Organo di Controllo e dei delegati all'assemblea nazionale uscenti, nonché quelle dei candidati che hanno comunicato la propria disponibilità a candidarsi in tempo utile per le verifiche della commissione elettorale, vanno affissi nei locali dell'assemblea e del seggio.

Titolo 8: Scheda elettorale

Art.32 - Ogni scheda, già timbrata, è validata al momento della consegna al socio elettore dalla sigla personale di almeno un componente della commissione elettorale.

Art.33 - Nella scheda elettorale per ogni organo va prevista un'apposita sezione che contenga: il nome dell'organo da rinnovare, il numero massimo di preferenze esprimibili, il nominativo delle socie e dei soci candidatesi in tempo utile per la stampa delle schede e un congruo numero di righe bianche.

Vanno inoltre riportate chiaramente le frasi:

- Il voto si esprime ponendo una X nel quadrato accanto al nominativo del candidato o scrivendo il Cognome e il Nome del socio che non si è non candidato.
- Le cariche di Consigliere nel Consiglio Direttivo e di Componente dell'Organo di Controllo SONO INCOMPATIBILI.

Club Alpino Italiano, Sezione di Vicenza - APS **Regolamento elettorale 06/02/2024**

Titolo 9: Operazioni di voto e di scrutinio

Art.34 - Da mezz'ora prima dell'inizio dell'assemblea a mezz'ora dopo il suo inizio, il socio potrà presentarsi alle apposite postazioni munito della tessera sociale o del certificato di iscrizione con un documento di riconoscimento; in via eccezionale è ammesso il riconoscimento de visus.

Art.35 - Il socio appone la firma a fianco del proprio nominativo nella lista degli aventi diritto al voto e nel caso sia portatore di delega apporrà sempre la propria firma anche a fianco del nominativo del socio dal quale ha ricevuto la delega; contestualmente un membro della commissione elettorale sigla la/le schede e la/le consegna al socio.

Art.36 - La lista dei soci aventi diritto di voto potrà essere stampata in più copie per facilitare l'accreditamento e la consegna delle schede elettorali.

Art.37 - Al termine delle operazioni di consegna delle schede elettorali, il presidente della commissione elettorale vista gli elenchi dei soci e li consegna al presidente degli scrutatori che dichiara aperte le votazioni.

Art.38 - E' fatto divieto al socio votante di inserire la scheda elettorale nell'urna; è uno scrutatore che riceve la scheda e la inserisce nell'urna, prendendo atto dell'operazione compiuta dal socio apponendo la propria firma o sigla nell'elenco ricevuto dalla commissione elettorale accanto al nome del votante e, nel caso, del delegante.

Art.39 - Il presidente della commissione elettorale coordina le operazioni di accesso, espressione del voto, allontanamento dal seggio, integrazione delle operazioni di verifica delle regolarità etc.

Art.40 - La preferenza deve essere espressa apponendo un segno accanto al nome del candidato o scrivendo nell'apposito spazio il cognome e il nome del socio non candidato ufficialmente; sono valide anche le preferenze riportanti solamente il cognome a patto che sia unico tra tutti i soci della sezione.

Ogni elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri e dei componenti l'Organo di Controllo.

Lo stesso criterio si userà per altri eventuali organismi.

Qualora siano espresse più preferenze di quelle ammesse, va annullata l'espressione di voto limitatamente all'organo interessato (non va annullata tutta la scheda).

Art.41 - La scheda elettorale che presenta dei segni o altri elementi offensivi o che possono condurre alla identificazione del votante, è valutata dagli scrutatori ed eventualmente annullata.

Art.42 - Nel caso sia espressa la preferenza allo stesso nominativo sia per la carica di Consigliere che per quella nell'Organo di Controllo, va mantenuta quella corrispondente alla candidatura presentata dal candidato; se la socia o il socio votato non ha presentato la sua candidatura, solamente le preferenze per lui espresse vanno annullate entrambe.

Art.43 - Concluse le operazioni di voto il collegio degli scrutatori inizia le operazioni di spoglio, estraendo dall'urna le schede elettorali contenute ed iniziando lo scrutinio.

Art.44 - Il Presidente del collegio degli scrutatori pronuncia a voce chiara i cognomi e i nomi portanti voti, mentre i due scrutatori, indipendentemente l'uno dall'altro, registrano le preferenze.

Art.45 - Il collegio degli scrutatori redige immediatamente in duplice copia il verbale delle operazioni di spoglio sottoscritto da tutti i componenti del collegio degli scrutatori. Una copia viene trattenuta dal presidente del collegio degli scrutatori e l'altra, unitamente alle schede elettorali utilizzate, viene trasmessa alla commissione elettorale. Dal verbale devono risultare con chiarezza il numero delle schede scrutinate, quelle valide, quelle bianche, quelle nulle.

- Allegata alle schede dovrà anche essere la lista dei soci votati con il numero dei voti da essi ricevuti.

Club Alpino Italiano, Sezione di Vicenza - APS Regolamento elettorale 06/02/2024

Art.46 - Nel caso in cui il collegio degli scrutatori decidesse di rinviare o sospendere le operazioni di spoglio, le schede scrutinate, le liste compilate dagli scrutatori e relative allo spoglio, le altre schede non ancora scrutinate, saranno depositate in un contenitore sigillato con apposizione di adesivi sui quali saranno apposte le firme dei componenti del collegio degli scrutatori. Il contenitore sarà conservato a cura del presidente del collegio degli scrutatori che dovrà comunque concludere le operazioni elettorali entro il settimo giorno successivo alla sospensione.

Titolo10: Votazioni nelle sottosezioni.

Art.47 - La sottosezione, nel rispetto dello statuto sezionale, di quello nazionale e dei regolamenti relativi, può darsi regole procedurali proprie per la scelta dei componenti il consiglio della sottosezione.

Art.48 - Un componente del consiglio direttivo della sezione presenza alle operazioni di voto della sottosezione, allo spoglio, allo scrutinio delle schede, alla stesura dell'elenco dei soci eletti.

Titolo 11: Ricorsi

Art.49 - Qualsiasi socio della sezione può chiedere di visionare il materiale elettorale e presentare eventuali ricorsi con nota scritta alla commissione elettorale entro 7 giorni dalla data della pubblicazione dei risultati.

Art.50 - La commissione elettorale esprime il proprio parere vincolante entro 7 giorni dal ricevimento e lo comunica con raccomandata RR o con PEC al ricorrente.

Art.51 - Avverso le decisioni della commissione elettorale, il socio ricorrente può rivolgersi al Collegio di Probiviri del raggruppamento regionale VFG entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Allegati

- Allegato A: Candidatura alle cariche sezionali.
- Allegato B: Delega del diritto di voto.
- Allegato C: Scheda elettorale per il rinnovo delle cariche sezionali.

Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le norme di legge, dello statuto e dei regolamenti del Club alpino italiano.

Visto e approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo Sezionale del 06 febbraio 2024.

Timbro della sezione



Per il CDS, firma del Presidente della Sezione

Giovanni Rocci